

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMPAGNIA TEATRALE ARTU' APS

ART.1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 LUGLIO 2017 , N.117, (in seguito denominato Codice del Terzo Settore CTS) e della normativa in materia dell'Ente del Terzo Settore una Associazione di Promozione Sociale denominata: "COMPAGNIA TEATRALE ARTU' " APS

di seguito denominata "Associazione". L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti

ART. 2 (Sede)

L'associazione "COMPAGNIA TEATRALE ARTU' " APS

ha sede in Bari (BA) in Via Papa Innocenzo XII, 42a

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

ART. 3 (Durata)

L 'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

ART. 4 (Oggetto sociale)

L'associazione, non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e della valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione e del teatro.

In particolare svolgerà una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere e dal comma 1 dell'art. 5 del CTS.

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

B) educazione, istruzione e formazione sempre inerenti ad attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

C) Opera e all'occorrenza collabora con realtà locali per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

D) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (spettacoli, rassegne e concorsi teatrali e musicali) , incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

E) Organizzazione di eventi teatrali e musicali, rassegne, premi letterari, spettacoli, corsi di teatro, dizione, mimo, recitazione (adulti e bambini), corsi di musica (canto e pianoforte), corsi di scrittura, attività creative manuali, fotografia, attività di mediazione, mostre;

F) collaborazione con gli Enti locali per la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, ogni tipo di discriminazione sociale e al contrasto della povertà educativa;

F) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza.

G) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

H) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per tutte le attività in cui sarà impegnata l'Associazione potrà ricevere solo contributi, erogazioni liberali o rimborsi spesa.

L'associazione per migliorare il raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce le regole fondamentali di comportamento delle attività e dell'organizzazione della stessa.

ARTICOLI 5

(I Soci)

Il numero degli Associati è illimitato e comunque non inferiore al numero stabilito dalla legge (sette). L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Sono soci dell'Associazione:

- Fondatori;

- Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'Art. 35 CTS che condividendo in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta. In tale richiesta vanno riportati i dati anagrafici, fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuali indirizzi di P.E. / PEC. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'organo Amministrativo (Consiglio Direttivo) deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo Amministrativo che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo Amministrativo, nel libro degli associati.

L'organo di Amministrazione dovrà, qualora non accetta la domanda di ammissione, comunicare il rigetto della domanda motivandone la delibera di rigetto entro 30 giorni.

L'aspirante a sua volta potrà, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibererà solo sulle domande rigettate.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Lo status di associato può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 6.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Gli Associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dell'organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili né tanto meno ripetibili o restituibili.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

ART. 6 (Doveri e Diritti dei Soci)

Tutti i soci, purchè in regola con i pagamenti delle quote sociali ove previste hanno il diritto :

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti, della presentazione del bilancio annuale ;
- 3) a candidarsi a ricoprire cariche amministrative nell'Associazione se iscritti da almeno 3 mesi;
- 4) a partecipare alle attività promosse dell'Associazione;
- 5) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- 6) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali ed inoltre a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione;
- 7) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritta al Presidente;

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto e conforme sia nei confronti dell'associazione, degli associati che alle finalità della stessa;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;
- 4) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'ART. 36 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di socio si perde :

- Dimissione volontarie;
- Mancato versamento delle quote associative o altri contributi eventualmente dovuti annuali;
- Morte o perdita delle capacità di agire;
- Mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamento contrari agli scopi della Associazione;
- Operare ed agire avverso le direttive dell'organo Amministrativo.

Il recesso o l'esclusione dell'Associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

ART.7 Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,

- 2) il Presidente;
- 3) L'organo Amministrativo (Consiglio Direttivo;)
- 4) Il Vice Presidente
- 5) Il Tesoriere
- 6) Il Segretario
- 7) Il Direttore Artistico.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche possono essere cumulabili.

ART.8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

E' l'organo sovrano dell'associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, o altro strumento telematico ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno il 50% + 1 degli associati e lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Le delibere assembleari sono inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 9 (Attribuzione dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) Determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- 2) approva il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale previsto dall'art.14 del D.Lgs 117/2017;
- 3) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) delibera, se esplicitamente richiesto, l'esclusione dei soci;
- 6) delibera le eventuali quote associative;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera modifiche allo Statuto;
- 2) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto previsto dall' art. 28 seguente
- 3) Nomina uno o più liquidatori

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del segretario o in sua assenza dal Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione di degli aderenti per la libera consultazione

ART.10

(Organo di Amministrazione)

L'Associazione è Amministrata dal Consiglio Direttivo (C.D.) eletto dall'Assemblea, è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, (in applicazione dell'art. 2382 del Codice Civile). I membri del C.D. rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni e che sono iscritti all'Associazione da almeno 1 anno.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il C.D. decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il C.D. elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario e il Direttore artistico.

Tutte le cariche sono cumulabili tranne quella di Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Le decisioni del C.D. sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) nomina del Direttore artistico
- 3) formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e provvede a valutare ed approvare le proposte culturali ed artistiche portate dal Direttore Artistico.
- 4) predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto di cassa secondo quanto previsto dell'Art. 13 del CTS e quello preventivo (se è previsto);
- 5) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 6) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 7) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo investito di tutti i poteri per lo svolgimento delle attività sociali e per il raggiungimento degli scopi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Al Presidente spettano le convocazioni che devono essere effettuate mediante avviso nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

La comunicazione di convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti nell'apposito registro di raccolta verbali.

ART.11 (Il Presidente)

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso C.D. nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 2 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 11 (Vice Presidente)

Coadiuvare e sostituire il presidente in caso di assenza in ogni attività dell'Associazione.

Art. 12 (Segretario)

Coadiuvare il presidente per :

- responsabile della tenuta e l'aggiornamento del registro degli aderenti e dei volontari eventuali;
- Provvede alla corrispondenza;
- Responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle varie riunioni degli organi collegiali

Art. 13 (Tesoriere)

- Predisporre gli schemi di bilancio da sottoporre al C.D. per l'approvazione;
- Provvede alla tenuta della contabilità;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del C.D.

Art. 14 (Direttore Artistico)

- Revisione tutti i lavori artistici proposti dagli associati e li propone al C.D.;
- E' referente del presidente per tutta la parte artistica dell'Associazione ;
- Tiene i contatti con i vari enti e propone al C.D. eventuali proposte di spettacolo;
- Coordina le attività artistiche dell'Associazione (Corsi, prove, spettacoli ecc.ecc.).

Art. 15 (Risorse Economiche)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) eventuali contributi pubblici e privati;
- 3) eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- 4) eventuali entrate derivante da organizzazioni di corsi, festival, rassegne o spettacoli
- 5) eventuali rimborsi da convenzioni
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito da C.D.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

La perdita della qualità di Associato, per qualsiasi motivo, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 16
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, che potranno essere utilizzate esclusivamente per i fini istituzionali. L'associazione può ricevere eredità e legati previa delibera del C.D. di accettazione, con beneficio di inventario e stabilendo tempi e modo di utilizzo dei beni ricevuti sempre in conformità alle finalità previste dall'atto costitutivo e dello statuto e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17
(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati dalle convenzioni e dei contratti stipulati. L'associazione potrà sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali dell'ente stesso e stipulare polizze contro gli infortuni per tutti gli associati attivi.

Art. 18
(Esercizio di bilancio)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal C.D. e la relazione del Presidente nonché l'entità delle quote sociali annue.

Sia il Bilancio che le quote sociali sono disposti e /o proposti dal C.D. e saranno approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo dovrà essere spedito 15 giorni prima dell'assemblea a tutti gli Associati affinché i medesimi possano esaminarlo.

I bilanci approvati dall'assemblea, come pure le deliberazioni della stessa nonché i libri sociali, restano a disposizione presso la segreteria dell'Associazione e a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al segretario. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del C.D. presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Nei casi previsti dall'Art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del C.D. o in mancanza dal Presidente

Art. 19
(Destinazione degli utili, dei fondi di capitale)

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale degli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20
(Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Il caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa disposizione imposta dalle leggi vigenti, ad altri Enti del terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 20
(Modificazioni dello Statuto)

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 21
(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Bari 10 dicembre 2021